


ESTENSIONE COMUNI DEL COMUNE UNICO + C.D.PIEVE (km2)




ELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

RAPPORTO PER ESTENSIONE COMUNE UNICO – CITTA' DELLA PIEVE




LEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA  COMUNE

RAPPORTO NUMERO ABITANTI COMUNI ATTUALI + C.D.PIEVE (2011)




MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

RAPPORTO NUMERO ABITANTI COMUNE UNICO – C.D.PIEVE (2011)




LEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA  COMUNE

ANDAMENTO DEMOGRAFICO 1951-2011 (60 anni)




MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

RAPPORTO NUMERO FAMIGLIE / ABITAZIONI COMUNI DEL COMUNE UNICO




MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

RAPPORTO NUMERO FAMIGLIE-ABITAZIONI COMUNI DEL COMUNE UNICO / CITTA' DELLA PIEVE



ELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

EDIFICI RESIDENZIALI NON OCCUPATI NEI CENTRI STORICI

Comuni	Popolazione al 2012	Abitazioni totali	Abitazioni non occupate	% non occupate
Fabro	2.918	439	209	47,6
Ficulle	1.719	249	148	59,4
Montegabbione	1.261	n.p.	n.p.	n.p.
Monteleone	1.554	210	83	39,5
Parrano	593	140	55	39,3

LEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  COMUNE

INCENTIVO DA PARTE DELLO STATO

**Decreto del Ministero dell'Interno del 10.10.2012,
pubblicato nella G.U. n. 242 del 16.10.2012**

Articolo 2

(Modalità di attribuzione del contributo)

1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

PER I NOSTRI COMUNI €. 502.000 ANNUI

TELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE

DEROGA AL PATTO DI STABILITA'

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234)

Art. 23

Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

IL NUOVO COMUNE SAREBBE ESENTE PER I PRIMI DUE ANNI PERCHÉ' ENTE LOCALE COSTITUITO DOPO IL 2009

IL NUOVO COMUNE SAREBBE ESENTE PER I PRIMI DUE ANNI PERCHÉ' ENTE LOCALE COSTITUITO DOPO IL 2009

LEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  COMUNE

DOPPIO DEI CONTRIBUTI RISPETTO ALLE UNIONI

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18

ARTICOLO 29

Criteria per la concessione di incentivi alle forme associative

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltrechè della popolazione interessata.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali [...] [54] , da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di Comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane.
4. E' prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei Comuni di minore dimensione demografica.
5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell'unione o nell'associazione.
[6.] [55]
7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
8. Il programma può prevedere altresì l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla unione di Comuni.
9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

ARTICOLO 30

Criteria per la concessione degli incentivi alle fusioni

1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
 - a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di Comuni in eguali condizioni;
 - b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di Comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'articolo 29 .

L'UNICO CONTRIBUTO ORDINARIO CHE AD OGGI LA REGIONE UMBRIA DA ALLE UNIONI E' QUELLO DELL'UNIONE DEL SAGRANTINO (€ 100.000,00), QUINDI PER LA FUSIONE SAREBBE ATTUALMENTE PARI ALL'IMPORTO DI 200.000,00 €. ANNUI. PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO SARA' A DISCREZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (VISTA L'IMPORTANZA DEL NOSTRO PROGETTO, IN QUANTO "PROGETTO PILOTA" REGIONALE ABBIAMO UN FORTE POTERE DI CONTRATTAZIONE)

ELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FICULLE MONTEGABBIONE MONTELEONE D'ORVIETO PARRANO FABRO FIC



OFFICINA C  MUNE